

STATUTO SOCIALE

Associazione sportiva dilettantistica "Atletica Volterra"

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Volterra, presso lo Stadio de "Le Ripaie", una associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Volterra". L'associazione sportiva con precedente la denominazione di "Società Atletica Volterra" è stata fondata fin nel 1960.

Art. 2 - Scopo

- L'Associazione opera senza distinzioni etniche, ideologiche e religiose e non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
- Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione, tra l'altro, svolge l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. L'Associazione svolge, altresì, attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
- L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si avvale di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della FIDAL, della FISO e di ogni altra federazione o ente di promozione cui intenderà affidarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

- Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FIDAL e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- Il numero dei soci può essere illimitato e la loro ammissione è regolata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti dei soci

- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
- La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei soci

- I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a. dimissione volontaria,
 - b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

- Il provvedimento di radiazione di cui alla presente lett. c., assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art.7 - Organi

Sono organi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Art. 8 - Funzionamento dell'assemblea

- L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
- L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta a maggioranza dei presenti.
- L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 - Diritto di partecipazione

- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
- Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Assemblea ordinaria

- L'assemblea ordinaria dei soci sarà convocata dal presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'esame del bilancio preventivo.
- Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
- Ogni quattro anni l'assemblea ordinaria procederà anche all'elezione a scrutinio segreto del consiglio direttivo seguendo le modalità dello Statuto Federale Nazionale della FIDAL e relativo Regolamento Organico.

Art. 11 - Validità assembleare

- L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci sarà convocata quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo richieda per deliberare sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;

- scioglimento della Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio direttivo

- Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) componenti eletti dall'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla FIDAL ed alla FISO, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI, dalla FIDAL e della FISO e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazione sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- Il consiglio direttivo può aggregare al proprio interno fino a due soci, con diritto di voto, al fine di migliorare l'efficienza del consiglio stesso in situazioni di particolare necessità. La scelta dei suddetti soci avverrà ad insindacabile giudizio del consiglio medesimo con deliberazione presa a maggioranza.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
- In caso di parità il voto del presidente è determinante.
- Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Dimissioni

- Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione dello stesso con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo e del Comitato interno di gestione

Sono compiti del consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Tra i componenti del consiglio direttivo vengono nominati i direttori sportivi che hanno il compito di organizzare l'attività sportiva dell'associazione nei settori in cui la stessa si compone:

1. Centro di Avviamento allo Sport;
2. Settore Giovanile (Categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi);
3. Settore Assoluto (Categorie Junior, Promesse e Senior);
4. Settore Amatoriale;
5. Settore Sport Orientamento;
6. Settore Trekking.

Per ogni settore il direttore sportivo nominerà un comitato di gestione che, approvato dal consiglio direttivo, opererà separatamente, nei limiti imposti comunque dal consiglio stesso.

I comitati di gestione devono rendere conto del loro operato al consiglio direttivo.

I componenti del comitato di gestione possono essere scelti anche tra soci non facenti parte del consiglio direttivo.

Art. 17 - Il presidente

Il presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 - Il vice-presidente

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 20 - Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione sportiva dilettantistica è costituito da:

1. quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
2. contributi di enti e associazioni;
3. pubblicità e cartellonistica;
4. proventi assicurativi;
5. interessi maturati su depositi bancari.

Il patrimonio viene gestito dal consiglio direttivo nelle forme che riterrà più opportune nel rispetto della vita economica e sociale dell'Associazione stessa.

Gli eventuali utili saranno reinvestiti interamente nella Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Art. 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, presso il CONI.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FIDAL e della FISO, a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Art. 27 - Norme transitorie e finali

Parte integrante del presente Statuto è lo Statuto Federale Nazionale della Federazione Nazionale di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) e della Federazione Italiana Sport di Orientamento (F.I.S.O.).

Con le modifiche apportate al presente Statuto l'associazione sportiva dilettantistica "Atletica Volterra" intende conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata.

Il presente Statuto infine sostituisce a tutti gli effetti i precedenti

Letto approvato e sottoscritto all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 16 dicembre 2005.

IL PRESIDENTE
(Vinicio Ceccarelli)